



Prot. n. 3093/VI.3 del 21/12/2022.

**CONTRATTO DI DESIGNAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(Artt. 2 c.1-f e 32 D.Lgs 81/2008)
(C.I.G. : ZB439311FD)**

TRA

L'Istituto Omnicomprensivo di Bobbio, con sede a Bobbio (PC) Piazza San Colombano, 5 – Cap 29022 Bobbio (PC), , C.F. 80012310332, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Teresa Andena , nel suo ruolo di Dirigente Scolastico, in seguito denominato "ISTITUTO".

E

La società a responsabilità limitata a socio unico "Studio AG.I.COM.", rappresentata legalmente da Luca Corbellini, nella sua qualità di Amministratore Unico, con sede in via XXV Aprile, 12 – 20070 San Zenone al Lambro (MI), codice fiscale e partita IVA 05078440962, in seguito denominata "STUDIO".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Norma di rinvio

Le premesse e gli allegati del presente contratto fanno parte integrante dello stesso.

Il presente rapporto contrattuale è regolato, per quanto non previsto dalle parti, dalle disposizioni di regolamento contenenti le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, per quanto non disposto da questo, dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato, nonché dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia contrattuale.

Art. 2 Oggetto dell'incarico

Sono oggetto dell'incarico :

L'acquisizione da parte di personale dello studio, in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/2008, della qualifica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) finalizzata, in conformità alle previsioni di legge, alla gestione della sicurezza all'interno dell'istituzione scolastica e perseguita mediante, indicativamente, la realizzazione di questi punti:

A) In seguito all'acquisizione della qualifica di R.S.P.P.

- Adempimenti organizzativi per la nomina delle principali funzioni della sicurezza necessarie (R.S.P.P., A.S.P.P., M.C, R.L.S.);
- Adempimenti organizzativi per la creazione delle squadre antincendio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza;
- Sopralluogo agli ambienti per verificare lo stato dei locali scolastici, (ad esclusione di quelli non espressamente consegnati quali, per le scuole statali, centrali termiche, centri cottura, locali di pressurizzazione degli idranti, pannelli solari etc.) la presenza di fattori di rischio specifici, l'adeguatezza dei percorsi di esodo seguiti in caso di evacuazione, la sussistenza e la corretta manutenzione di:
 - Dotazioni di Protezione Individuali (D.P.I.);
 - Presidi sanitari (cassette di primo soccorso);
 - Documentazione di sicurezza e obbligatoria;
 - Cartellonistica di sicurezza (escluso planimetrie di cui non si abbia formato AutoCAD aggiornato);
 - Idoneità servizi igienici e spogliatoi;
 - Osservanza principi di ergonomia;
 - Mezzi estinguenti, estintori ed idranti;
 - Uscite di sicurezza, scale strutture.
- Gestione della riunione periodica della sicurezza ex Art. 35 D.Lgs 81/2008 (da remoto mediante piattaforma digitale);
- Individuazione di procedure per la gestione della sicurezza;

L'Istituto si impegna inoltre a corrispondere allo studio il seguente compenso annuale:

IMPONIBILE I.V.A.	€ 1.024,59	I.V.A.	€ 225,41	QUOTA IVATA	€ 1.250,00
QUOTA ESENTA I.V.A. (Art. 14 comma 10 Legge 537/1993)					€ 0,00
CIFRA COMPLESSIVA ANNUALE (I.V.A. COMPRESA)					€ 1.250,00

Da versare secondo la seguente scansione temporale:

RATE	QUOTA	IMPORTO	TERMINE DI PAGAMENTO
1	100 %	€ 1.250,00	AL TERMINE DEL PRIMO ANNO CONTRATTUALE
2	100 %	€ 1.250,00	AL TERMINE DEL SECONDO ANNO CONTRATTUALE
2	100 %	€ 1.250,00	AL TERMINE DEL TERZO ANNO CONTRATTUALE

Art. 5 Durata del contratto

Il presente contratto ha durata di 3 anni a partire dal **01/01/2023**.

Art. 6 Responsabilità e foro competente

Lo studio è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Lodi.

Art. 7 Oneri a carico dell'Istituto scolastico

Restano a carico dell'Istituto scolastico tutti gli oneri relativi alla fornitura delle informazioni e delle documentazioni esistenti relative agli stabili oggetto di analisi (planimetrie, certificazioni etc.).

Art. 8 Spese

Tutte le spese inerenti al presente contratto, nonché quelle fiscali dovute secondo le leggi vigenti sono a carico dello studio.

Art. 9 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Lo studio, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 136/2010, ai sensi dell'Art. 3 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'Art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Le comunicazioni / modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata all'ufficio D.S.G.A. competente nelle relazioni contrattuali.

Lo studio si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Lo studio si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Bobbio, li 21/12/2022

Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale

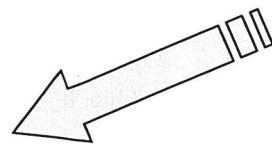
Amministratore Unico
(Luca Corbellini)



Il Dirigente Scolastico /Datore di lavoro
Prof.ssa Teresa Andena



Teresa Andena



CONTRATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

(Art. 28 del Regolamento U.E. 2016/679)

Premesso che tra l'Istituto Scolastico scrivente (di seguito definito "Titolare del trattamento") e la società a responsabilità limitata a socio unico denominata "Studio AG.I.COM." (di seguito definita "fornitore") è in essere un contratto (in seguito definito "contratto sottostante") che prevede la designazione di personale del fornitore come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto e che :

- per adempiere alle obbligazioni indicate nel contratto il Fornitore verrà trattato dati Personali il cui Titolare è l'Istituto scolastico;
- l'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito G.D.P.R.), stabilisce che i "trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto";
- il G.D.P.R. prevede che, qualora "un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";
- alla luce di quanto sopra, il Titolare intende nominare il Fornitore quale Responsabile del trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'Art. 28 del G.D.P.R.;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

OGGETTO DEL CONTRATTO DI NOMINA

Con il presente contratto definito "contratto di nomina", il Titolare nomina il Fornitore quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'Art. 28 del G.D.P.R., con specifico riferimento ai Trattamenti dei Dati Personali connessi all'esecuzione dei servizi compresi nel contratto sottostante citato in premessa;

Il Fornitore accetta la nomina e si impegna a:

1. trattare i dati personali esclusivamente al fine di svolgere i servizi previsti dal contratto sottostante sottoscritto con il Titolare e secondo le eventuali istruzioni fornite;
2. informare il Titolare, qualora, ad avviso dello stesso, le istruzioni ricevute violino il G.D.P.R. o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati personali.
3. Per tutta la durata del Contratto di Nomina, il Titolare determinerà le finalità e le modalità da osservare per l'esecuzione dei Trattamenti dei Dati Personali.
4. Il Titolare dichiara e garantisce che:
 - a) I dati personali conferiti al Responsabile sono esatti e aggiornati e che sussistono tutti i necessari presupposti di legge affinché questi vengano trasmessi al Fornitore per l'esecuzione dei Trattamenti funzionali all'erogazione dei servizi previsti dal contratto sottostante;
 - b) I trattamenti effettuati dal Fornitore per lo svolgimento dei servizi sono tutti fondati sulle condizioni di liceità del trattamento di cui agli Artt. 6 e 9 del G.D.P.R. e, in generale, rispettano le condizioni previste dalla normativa Privacy vigente. In particolare, ove il trattamento si basi sul consenso dell'Interessato, il Titolare ha acquisito tempestivamente tale consenso e ne conserva prova documentale. Con particolare riferimento ai trattamenti dei dati personali relativi ai minori di età inferiore ai sedici (16) anni, ove richiesto dalla normativa Privacy il Titolare ha ottenuto il consenso delle persone esercenti la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 8 del G.D.P.R. e ne conserva prova documentale;
 - c) comunicherà tempestivamente al Responsabile ogni eventuale modifica e rettifica dei dati personali, ogni modifica o cessazione delle condizioni di liceità del trattamento di cui agli Artt. 6 e 9 del G.D.P.R., ivi inclusa la revoca del consenso dell'interessato, nonché qualsiasi richiesta da parte di un interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica dei dati personali o la limitazione o opposizione al trattamento.

PERSONALE DEL FORNITORE E RISERVATEZZA

Il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione, i dati personali sono trattati soltanto dal personale a ciò deputato. Il Fornitore si impegna a comunicare al Titolare con cadenza annuale, il nominativo dei soggetti terzi nominati Sub-responsabili che presentino garanzie idonee a rispettare i requisiti del G.D.P.R., del contratto di nomina ed a garantire la tutela dei diritti degli Interessati. Il Fornitore prende atto e riconosce di essere responsabile anche relativamente ai Trattamenti dei Dati Personali posti in essere dal Sub-responsabile, salvo quanto previsto dall'art. 82, comma 3 del G.D.P.R.

SUB RESPONSABILI

Il Titolare autorizza sin da ora ed in via generale il Fornitore ad avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento dei servizi e, quindi, a subdelegare a terzi porzioni di trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni previste nel presente articolo.

Il Fornitore si impegna a nominare al Titolare con cadenza annuale, il nominativo dei soggetti terzi nominati Sub-responsabili che presentino garanzie idonee a rispettare i requisiti del G.D.P.R., del contratto di nomina ed a garantire la tutela dei diritti degli Interessati.

Il Fornitore prende atto e riconosce di essere responsabile anche relativamente ai Trattamenti dei Dati Personali posti in essere dal Sub-responsabile, salvo quanto previsto dall'art. 82, comma 3 del G.D.P.R.

Il contratto di nomina del Sub-responsabile a responsabile del Fornitore non potrà indicare la possibilità del Sub-responsabile di avvalersi, senza la previa autorizzazione del Titolare, di un ulteriore sub-responsabile per lo svolgimento dei Servizi.

Il Fornitore si impegna a nominare il Sub-responsabile del trattamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 G.D.P.R., vincolandolo, mediante un contratto, agli stessi obblighi imposti dal Titolare al Fornitore in forza del presente contratto di nomina.

SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento dei dati personali, come anche del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare ed il Fornitore si impegnano a mettere in atto ed a

Il Fornitore si obbliga, a seguito di richiesta del Titolare pervenuta almeno 90 giorni precedenti all'ispezione, salva la sussistenza di particolari esigenze, a consentire al Titolare stesso o ad altro soggetto da questi indicato, di condurre attività ispettive presso le proprie sedi – e/o quelle dei sub-responsabili – o gli altri luoghi ove i dati personali sono trattati e/o custoditi, al fine di verificare la conformità del trattamento dei dati personali al presente contratto di nomina ed alla normativa privacy.

Il Titolare si impegna a condurre l'ispezione esclusivamente per quanto strettamente necessario a verificare il rispetto del contratto di nomina e della normativa privacy, durante il normale orario di lavoro e secondo modalità idonee a non disturbare irragionevolmente la normale attività del Fornitore. Ogni costo relativo all'attività ispettiva sarà a carico del Titolare.

Il Fornitore dichiara e garantisce di dichiarare il vero nel corso delle attività di audit svolte dal Titolare ai sensi del presente articolo del Contratto di Nomina.

COOPERAZIONE NEL CORSO DELLE ISPEZIONI DEL GARANTE O DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il Fornitore si obbliga ad informare tempestivamente il Titolare in merito ad ispezioni eseguite da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria con riferimento ai Trattamenti dei Dati Personali.

Il Fornitore si impegna altresì a collaborare col Titolare in buona fede e nei limiti delle rispettive competenze, previa motivata richiesta scritta del Titolare, in caso di indagini svolte dalle autorità indicate al precedente paragrafo.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Fornitore, salvo un espresso consenso rilasciato per iscritto dal Titolare, non trasferisce, né direttamente né per il tramite di soggetti terzi, i dati personali verso paesi non aderenti all'Unione Europea o organizzazioni internazionali, fatta eccezione per il trasferimento extra UE dei dati personali che potrebbe verificarsi nell'ambito dell'operatività del servizio di posta elettronica utilizzato dal Fornitore.

Resta inteso che ogni trasferimento dei dati personali, anche all'interno dell'Unione Europea, ivi inclusi i trasferimenti dei dati personali tra il Titolare, il Fornitore ed eventuali Sub-responsabili, deve avvenire in presenza delle condizioni di liceità prescritte dal G.D.P.R. e secondo modalità idonee ad assicurarne la sicurezza, nel rispetto di quanto richiesto dal presente contratto di nomina.

OBBLIGO DI MANLEVA ED INDENNIZZO.

Il Titolare si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore e/o i Sub-responsabili da ogni eventuale danno, spesa, costo o onere subiti da questi ultimi in conseguenza di una violazione da parte del Titolare degli obblighi previsti a suo carico dalla normativa privacy e dal contratto di nomina, con particolare riferimento alle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dei precedenti articoli.

MODIFICHE DELLA NORMATIVA PRIVACY

Nel caso in cui intervengano modifiche della normativa privacy in grado di incidere sulle responsabilità e gli obblighi imposti dal presente contratto di nomina, la parte più diligente può proporre le modifiche del presente contratto di nomina necessarie al rispetto delle nuove previsioni normative. Nel caso in cui il Fornitore non accetti le modifiche dovrà fornire idonea motivazione e il Titolare e il Fornitore si impegnano a discutere e negoziare in buona fede le possibili modifiche al presente contratto di nomina necessarie al rispetto della normativa privacy.

SEPARABILITÀ

Nel caso in cui, in qualsivoglia momento, una delle disposizioni del presente contratto di nomina sia o diventi invalida o inapplicabile, tale disposizione sarà considerata autonomamente rispetto al presente contratto di nomina e, se possibile, sostituita da una disposizione legittima che preveda, in modo veritiero, l'intenzione del Titolare e del Fornitore ai sensi del presente contratto di nomina e, ove consentito, non influenza la validità o l'applicabilità di alcuna altra disposizione del presente contratto di nomina.

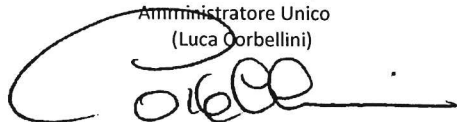
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto di nomina è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere con riferimento al presente contratto di nomina, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione dello stesso, sarà esclusivamente competente il Foro di Lodi.

Bobbio, li 21/12/2022

Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale
Amministratore Unico
(Luca Corbellini)



Il Dirigente Scolastico / Datore di lavoro
Prof.ssa Teresa Andena

